

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Enrico MAROTTA	Presidente
Dott. Paolo SIMEON	Consigliere relatore
Dott. Giancarlo DI LECCE	Consigliere

VISTO l'atto di citazione dd. 17 dicembre 2009 della Procura Regionale;

UDITI nella pubblica udienza del giorno **23 settembre 2010**, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna De ANGELIS, il relatore Consigliere Paolo SIMEON, il Vice Procuratore Generale Tiziana SPEDICATO e l'Avv. Mattia FERRERO per il convenuto;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti di causa;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **12845** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti del Sig.

- **MARIN Pietro**, nato a Muggia (TS) il 5.9.1942 e residente a Trieste in Via Ginnastica n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia FERRERO del Foro di Milano, con domicilio eletto in Trieste, Via Beccaria n. 8, presso lo studio dell'Avv. Valentina Montecchia.

F A T T O

Con atto di citazione dd. 17 dicembre 2009 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Sig. MARIN Pietro per sentirlo condannare al pagamento in favore dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Unione Europea, della complessiva somma di € 764.306,51 oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di

giustizia, affermando che tale somma corrisponde a danno patrimoniale da questi dolosamente causato agli enti suddetti.

L'attrice ha riferito che il Consorzio Universitario I.M.O. – I.M.A. (International Maritime Academy) di Trieste, istituito il 7.6.1996 tra l'Università degli Studi di Trieste, la Provincia di Trieste, l'Autorità Portuale di Trieste, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, e di cui il convenuto MARIN era Direttore Amministrativo all'epoca dei fatti oggetto della domanda, promuoveva, a partire dall'anno 1996, numerosi corsi didattici in materie di interesse marittimo ai quali partecipavano studenti provenienti per la maggior parte da paesi in via di sviluppo; inoltre avviava iniziative progettuali finalizzate al miglioramento delle condizioni della navigazione marittima.

Tali attività didattiche e progettuali erano finanziate dal Ministero degli Affari Esteri (per il tramite dell'I.M.O. - International Maritime Organization di Londra, come da convenzione stipulata tra il Governo Italiano ed il citato organismo internazionale il 10.3.1988), dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ai sensi dell'art. 57 della L.R. 26.9.1995 n. 39 e nell'ambito delle iniziative dell'Unione Europea Interregg II, Interregg III e Docup Obiettivo II, riconducibili all'utilizzo di fondi strutturali) ed ancora direttamente dall'Unione Europea, a fronte della sottoscrizione di specifici impegni contrattuali, per il tramite delle sue articolazioni funzionali (Divisioni).

Ciò premesso, l'attrice ha riferito che indagini svolte dalla Guardia di Finanza, a ciò delegata dalla Procura della Repubblica di Trieste, portavano ad accertare che a carico del Consorzio I.M.O. – I.M.A. (di seguito I.M.A.) venivano emesse, da parte di certa società Labortek s.r.l. di Trieste, impegnata (in base a due contratti stipulati nell'anno 2001 ed anche prima in via di fatto) nella gestione di due imbarcazioni di proprietà del Consorzio e ed alla conseguente messa a disposizione delle medesime per l'attività corsistica e progettuale, delle fatture afferenti l'utilizzo di tali imbarcazioni nelle quali venivano esposte prestazioni inesistenti o di gran lunga maggiori a quelle effettivamente poste in essere.

La falsificazione interessava – ha soggiunto l'attrice - due tipologie di corsi: i corsi attivati dal Consorzio per la formazione di “Idrografi e Cartografi Marini”, secondo gli standards approvati dall’H.I.O. (Hydrographic International Organization), e quelli rivolti alla diffusione delle normative e delle procedure in materia di sicurezza della navigazione, patrocinati dall’ I.M.O. di Londra (di seguito rispettivamente indicati come corsi HIO e corsi IMO).

Le indagini della Guardia di Finanza consentivano quindi di rilevare che nei rendiconti dei finanziamenti pubblici percepiti dall’anno 1998 all’anno 2002 per l’attività didattica dei corsi HIO e IMO, il Consorzio aveva utilizzato anche le riferite fatture, con esposizione di false prestazioni per un complessivo importo di € 616.545,68.

Veniva inoltre accertata una rendicontazione agli enti finanziatori, per un ulteriore complessivo importo di € 147.760,83, riferita a spese asseritamente sostenute per un’iniziativa progettuale del Consorzio riguardante la produzione di un ipertesto sulla manipolazione delle sostanze pericolose nei porti, da rendere disponibile in rete Internet mediante utilizzo di una linea dedicata (c.d. “Modulo Iperestuale”), che era attività risultata in realtà non essere stata mai realizzata

Emergeva quindi – ha concluso l'attrice – che un importo totale di € 764.306,51 era stato erogato al Consorzio I.M.O. - I.M.A. di Trieste da parte del Ministero degli Affari Esteri, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Unione Europea, per delle spese fittizie e per delle attività mai svolte e falsamente attestate in sede di rendicontazione.

In dettaglio, con riferimento alle fatture della società Labortek afferenti l'utilizzo, nell’attività didattica/addestrativa dei corsi IMO e HIO, delle due imbarcazioni di proprietà del Consorzio “Pioppo”, già “Venturella”, e “Mirto”, già “Dodi”, ed emesse da tale società per prestazioni in realtà inesistenti, emergevano indebitamente erogati dai predetti enti, dall’anno 1998 all’anno 2002, i seguenti importi: nell’anno 1998 complessivi € 44.415,30, nell’anno 1999 complessivi € 158.559,49, nell’anno 2000 complessivi € 205.439,17,

nell'anno 2001 complessivi € 244.739,60 e nell'anno 2002 complessivi € 111.152,95.

Quanto alla mai realizzata attività progettuale relativa alla produzione del c.d. "Modulo Iperestuale", tale progetto – ha affermato l'attrice – risulta aver ottenuto dall'Unione Europea, nell'ambito di un complessivo finanziamento di € 621.985,00, un'indebita erogazione di € 147.760,83, dei quali €75.572,58 riferiti ad una rendicontazione di spese in realtà estranee alla produzione dell'ipertestato, ed € 72.188,25 riferiti alla rendicontazione di una consulenza presso tale Studio "Buffa" di Verona per la quale, in concreto, non sono emerse evidenze inerenti il progetto in questione.

La vicenda – ha quindi riferito l'attrice – ha portato a procedimento penale avanti al Tribunale di Trieste nei confronti di MARIN Pietro (n. 1769/04/RG NR) con esito in primo grado di condanna del nominato per i reati di peculato (art. 314 c.p.) e di truffa aggravata volta al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

Il MARIN, allora Direttore amministrativo del Consorzio, da una parte è risultato essere stato socio occulto della Labortek s.r.l. (come confermato anche dall'amministratore unico della società medesima, tale Giuseppe Bruno, che patteggiava la pena, in relazione ai contestati reati di cui agli artt. 314 e 316 bis c.p., come da sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trieste n. 366 del 2007) e dall'altra è risultato aver avuto, quale Direttore del Consorzio, un ruolo sostanzialmente esclusivo nella gestione delle imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento dei corsi, con personale decisione sulla frequenza del loro utilizzo e correlata consapevolezza e volontà della false fatturazioni della Labortek.

Quanto al peculato, risulta quindi contestata al MARIN, in sede penale, la dolosa condotta appropriativa delle somme di denaro corrispondenti a quelle erogate in favore della Labortek s.r.l. a fronte di prestazioni inesistenti.

Quanto alla truffa aggravata, risulta contestata al MARIN, personalmente responsabile della rendicontazione dei finanziamenti pubblici ottenuti dal Consorzio, la condotta consistita nell'inserimento, nella rendicontazione di un finanziamento dell'Unione Europea,

di costi per la realizzazione del sopra riferito progetto di “Modulo Ipertestuale” che in realtà non erano stati mai sostenuti o erano stati sostenuti per altri finalità, non inerenti tale progetto.

Ciò premesso l'attrice ha affermato che, sulla base delle complessive ed esaurienti acquisizioni istruttorie, va dichiarata la responsabilità risarcitoria del convenuto MARIN, nei confronti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Unione Europea, nei termini oggettivi di cui alle già riportate conclusioni di condanna e con addebito soggettivo a titolo di dolo.

E' palese infatti – ha affermato - che i finanziamenti erogati al Consorzio dai citati enti sono, per gli importi riferiti alle fatturazioni false o non inerenti il progetto finanziato, degli esborsi privi della utilità pubblica cui erano destinati e quindi un danno ingiusto al patrimonio di tali enti che va risarcito.

L'attrice ha quindi riferito in dettaglio dei riscontri documentali e contabili e della acquisizioni testimoniali che nel corso delle indagini e dell'istruttoria svolta anche in sede penale hanno portato ad individuare, anno per anno e fattura per fattura, le specifiche fatturazioni dalla Labortek s.r.l. riguardanti prestazioni inesistenti od eccedenti quanto effettivamente prestato.

Ed ancora ha richiamato i riscontri probatori relativi all'inesistenza dei costi falsamente rendicontati all'U.E. come inerenti il c.d. “Modulo Ipertestuale”.

Ha infine riferito come le risultanze istruttorie ed in particolare gli esiti degli accertamenti penali inerenti la vicenda, abbiano portato ad escludere la responsabilità amministrativa di altri soggetti operanti nel Consorzio ed inizialmente destinatari, da parte della Procura contabile, di inviti a dedurre (Presidente del Consorzio e componenti del Consiglio Direttivo).

Il 23 settembre 2010, giorno dell'udienza di discussione della causa, si è costituito in giudizio il convenuto MARIN Pietro, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Ferrero del Foro

di Milano.

In apertura del dibattimento il Presidente, rilevato la tardività di tale costituzione rispetto al termine di rito (20 giorni prima dell'udienza) indicato anche nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, ha invitato il patrono del convenuto ad esporre oralmente tutte le proprie difese.

Il patrocinio del MARIN ha quindi esposto in modo articolato le proprie difese.

In primo luogo ha rilevato che la citazione deve considerarsi nulla per mancanza dell'avvertimento previsto all'art. 163, n. 7, c.p.c. applicabile ai giudizi di responsabilità avanti alla Corte dei Conti in forza del rinvio dinamico di cui all'art. 26 del R.D. n. 1038/33.

Ha peraltro dubitato della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, 45 e 3 del R.D. n. 1038/33, nella parte in cui non prevedono che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità erariale contenga anche l'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c.

Il difensore del convenuto ha quindi eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla Procura attrice nell'interesse del Ministero degli Affari Esteri.

Non sussistono in fattispecie – ha sostenuto – dei finanziamenti di tale Ministero in favore dell'I.M.A. di Trieste, bensì delle contribuzioni, non sottoposte ad alcun vincolo di destinazione, erogate dall'I.M.O. di Londra, organismo nell'interesse del quale la Corte dei Conti non è legittimata ad agire.

In ogni caso l'accordo internazionale tra l'I.M.O. ed il Ministero degli Affari Esteri richiamato dall'attrice – ha soggiunto - non risulta essere stato ratificato dalla Repubblica Italiana.

Il patrocinio del convenuto ha quindi eccepito il difetto di giurisdizione della Corte nei confronti del MARIN, in quanto, in relazione all'utilizzo dei contributi in questione, il rapporto di servizio intercorreva tra gli enti finanziatori ed il Consorzio I.M.A. e non già tra detti enti ed

il MARIN, Direttore del Consorzio; nei confronti del MARIN – ha soggiunto - la domanda è comunque prescritta.

Il difensore ha quindi contestato la veridicità di taluni dichiarazioni riportate in atto di citazione relative al ruolo avuto dal MARIN nella gestione delle imbarcazioni utilizzate per i corsi; per tali affermazioni ha chiesto fissazione di un termine entro cui proporre querela di falso avanti al competente Tribunale, con sospensione del giudizio in corso.

Ha quindi sostenuto, in gradato subordine, che in fattispecie non può essere comunque esclusa anche la responsabilità di altri soggetti che operarono nell'I.M.A. di Trieste (Presidente, Amministratori, Collegio dei revisori dei conti) ed ha infine chiesto applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

La difesa del MARIN ha quindi concluso affinché in via pregiudiziale sia dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nel giudizio in oggetto; ancora affinché in via incidentale sia accertato che il giudizio stesso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, 45 e 3 del R.D. n. 1038/1933, con riferimento agli articoli 26 del R.D. n. 1038/1933 e 163 n. 7 c.p.c., in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità erariale contenga anche l'avvertimento di cui articolo 163, n. 7 c.p.c. e affinché quindi, ritenuto che la questione non è manifestamente infondata, sia emessa ordinanza con cui venga disposta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospeso il processo di merito.

Quindi, in via preliminare di rito, il patrocinio del MARIN ha chiesto che sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione siccome privo dell'avvertimento di cui all'articolo 163, n. 7, c.p.c. ed in via preliminare di merito che sia dichiarata la prescrizione del danno oggetto del giudizio.

In via incidentale, accertato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalle dichiarazioni rese dai testi e dai documenti sequestrati e/o acquisiti

all'indagine penale menzionati a pag. 22 dell'atto di citazione, ha chiesto che sia disposta la sospensione del giudizio di responsabilità fino alla definizione del giudizio di falso da proporre avanti al competente Tribunale.

Infine ha chiesto che siano respinte le domande tutte della Procura contabile, siccome infondate in fatto di diritto, ed in estremo subordine che sia esercitato il potere riduttivo dell'addebito, con favore delle spese.

E' stato quindi sentito il Pubblico Ministero, che ha replicato alle deduzioni di controparte sostenendone l'infondatezza ed ha concluso con richiesta di condanna come in atti.

DIRITTO

Il patrocinio del convenuto ha eccepito in via pregiudiziale la nullità dell'atto di citazione per difetto dell'avvertimento previsto all'art. 163, n. 7, c.p.c., affermato applicabile ai giudizi di responsabilità avanti alla Corte dei Conti in forza del rinvio dinamico di cui all'art. 26 del R.D. n. 1038/1933.

La richiamata disposizione impone all'attore di indicare nell'atto di citazione il giorno dell'udienza di comparizione e l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza stessa, ovvero dieci giorni prima in caso di abbreviazione del termine, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

L'eccezione non è fondata.

L'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. si inserisce infatti nel sistema del processo civile, che presenta una struttura e una disciplina diverse rispetto a quello contabile, come emerge già dal fatto che nel primo la citazione avviene a udienza fissa, mentre nel secondo l'udienza di discussione della causa viene fissata dal Presidente della Sezione successivamente al deposito dell'atto di citazione da parte del Pubblico Ministero (art. 46 R.D. 13.8.1933 n. 1038; v. in senso conforme: Sez. II^a App. n. 255 dell'11.7.2006, Sez. App.

Sicilia n. 387 dell'1.12.2008, Sez. Puglia n. 195 del 22.2.2006 e Sez. Toscana n. 415 del 2.7.2009).

Inoltre nel processo contabile la disciplina delle nullità è tassativamente stabilita dall'art. 3 del R.D. n. 1038/1933, il quale configura un sistema autonomamente compiuto, che si presenta come modificativo rispetto a quello del processo civile (cfr. cit. Sez. Puglia n. 195 del 22.2.2006, Sez. Sardegna n. 90 del 12.2.2003 e Sez. Campania n.1 del 19.1.2000).

Si rammenta che il rinvio dinamico di cui all'art. 26 del R.D. n. 1038/33 prevede che nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei Conti si osservano le norme e i termini della procedura civile, ma solo "in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento".

Né peraltro può ritenersi che la normativa del R.D. n. 1038/1933 incorra in vizio di illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità erariale contenga a pena di nullità anche l'avvertimento di cui art. 163, n. 7 del c.p.c.

Trattasi infatti di previsione non essenziale - e quindi non imprescindibile - ai fini della tutela del diritto di difesa del convenuto, il quale comunque può ed è tenuto a dedurre dalla normativa le particolarità del processo contabile (così come di ogni altro rito diverso da quello civile ordinario) e le eventuali decadenze che può comportare il disattendere i termini che gli sono assegnati nel decreto presidenziale per una tempestiva costituzione in giudizio.

Va quindi respinta l'istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale avanzata dal patrocinio del convenuto.

Ancora in via pregiudiziale la difesa del MARIN ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice nell'interesse del Ministero degli Affari Esteri; non sussistono in fattispecie – ha sostenuto – dei finanziamenti di tale Ministero in favore dell'I.M.A. di Trieste, bensì delle contribuzioni, non sottoposte ad alcun vincolo di destinazione, erogate dall'I.M.O. - International Maritime Organization di

Londra, organismo nell'interesse del quale la Corte dei Conti non è legittimata ad agire.

In ogni caso l'accordo internazionale tra l'I.M.O. ed il Ministero degli Affari Esteri richiamato dall'attrice – ha soggiunto il patrocinio del MARIN - non risulta essere stato ratificato dalla Repubblica Italiana.

L'eccezione non ha fondamento.

La convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e l'I.M.O. di Londra riguardante i finanziamenti del Ministero all'I.M.A. di Trieste (doc. 2 all. Proc.), non è un trattato - fonte di diritto internazionale, cui si debba applicare la nota disciplina in materia di ratifiche, ma un mero accordo tra organismi pubblici di finanziamento e collaborazione minutamente operativa in materia di formazione professionale a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Ed in ogni caso, per quel che solo rileva in questa sede, tale convenzione risulta in atti essere stata pienamente operativa comportando l'erogazione all'I.M.A. di Trieste di finanziamenti provenienti dal Ministero degli Affari Esteri (come attesta espressamente la documentazione del Consorzio I.M.A.) e non già dell'I.M.O. di Londra, che infatti, quando ha erogato un contributo finanziario al Consorzio triestino, si è premurato di precisare che il medesimo "represents the contribution by the Italian Government to The International Maritime Academy (I.M.A.), Trieste, Italy" (cfr. in atti, ad es., i docc. n. 157 e n. 187 allegati al rapporto della Guardia di Finanza di Trieste doc. 40 Proc.; al doc. 157 è acclusa anche una richiesta dell'I.M.O. di Londra, trasmessa al Ministero degli Affari Esteri, di erogazione del finanziamento da trasferire all'I.M.A. di Trieste).

E' quindi corretto che la richiesta risarcitoria sia stata proposta dalla Procura attrice nell'interesse del Ministero degli Affari Esteri e nell'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti.

Il patrocinio del convenuto ha eccepito ancora che nel presente giudizio vi è carenza di giurisdizione di questa Corte per essere l'azione risarcitoria rivolta nei confronti del MARIN, Direttore del Consorzio, quando il rapporto di servizio, relativamente alle contribuzioni per le

quali si contesta una illegittima rendicontazione, intercorreva tra gli organismi pubblici finanziatori ed il Consorzio I.M.A. e non già tra detti enti ed il MARIN.

L'eccezione non ha fondamento giuridico.

Infatti nel caso di specie il non legittimo esito delle contribuzioni pubbliche oggetto della causa deriva – come in prosieguo sarà precisato - direttamente da comportamenti truffaldini posti in essere dal MARIN, Direttore del Consorzio I.M.A.

Per tali comportamenti il MARIN è stato già condannato in primo grado, dal Tribunale di Trieste, alla pena di anni 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 314 c.p. (per condotte inerenti, tra l'altro, il falso utilizzo delle imbarcazioni del Consorzio da parte della società Labortek) e 640 bis c.p. (in relazione al progetto, non portato a compimento, MEDA 15-18, c.d. "Modulo Iperestuale").

Pertanto egli è tenuto a rispondere personalmente agli organismi pubblici finanziatori del non legittimo esito dei contributi erogati all'I.M.A. e la giurisdizione erariale si determina nei suoi confronti per essersi egli personalmente e direttamente inserito, con condotte distorsive delle finalità pubbliche cui erano destinati i finanziamenti, nel rapporto di servizio intercorrente tra il Consorzio e tali enti.

E' noto che il compimento di atti dolosi interrompe il nesso di immedesimazione organica tra il soggetto che agisce per la persona giuridica (società o ente in genere) e la persona stessa, sicché si determina, nel giudizio di responsabilità, un'autonoma legittimazione passiva di chi ha agito per conto dell'ente (cfr., a conferma, un consolidato indirizzo giurisprudenziale; tra le più recenti: Sez. App. I^a n. 324 del 14.7.2008, Sez. Liguria n. 368 del 22.7.2009 e Sez. Piemonte ord. n. 37/2009).

Si precisa che in fattispecie la responsabilità amministrativa del MARIN si inquadra nella previsione di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 20/1994 (danno cagionato ad Amministrazioni od Enti pubblici diversi da quelli di appartenenza) e che, per quanto riguarda il danno all'Unione Europea, la legittimazione della Procura contabile ad agire

nell'interesse dell'Unione Europea e la relativa giurisdizione di questa Corte, hanno fondamento nel disposto di cui all'art. 325, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - in vigore dal 1° dicembre 2009 e già art. 280 del Trattato istitutivo della Comunità Europea - che dispone che "gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari" (cfr. Sez. Lombardia n. 528 dell'8.4.2004).

Il patrocinio del convenuto ha quindi opposto, ancora in via preliminare, eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla Procura Regionale.

L'eccezione non ha fondamento.

I comportamenti contestati al convenuto, come già rilevato, sono di matrice dolosa e di rilievo penale.

Per tali comportamenti e con riferimento sia al falso utilizzo delle imbarcazioni del Consorzio da parte della società Labortek, sia al progetto, non portato a compimento, del c.d. "Modulo Ipertestuale", egli è stato rinviato a giudizio con decreto emesso dal G.U.P. del Tribunale penale di Trieste il 23.4.2007 sulla base di una richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero datata 31.1.2007 (doc. 17 all. Proc.).

Osserva quindi la Sezione che, per consolidata giurisprudenza, in ipotesi di comportamento dannoso intenzionale e penalmente rilevante il *dies a quo* della prescrizione quinquennale del diritto erariale al risarcimento del danno, va fatto coincidere con la data della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero penale, data non prima della quale si ritiene che il fatto dannoso - in relazione alla "scoperta" del medesimo indicata per la decorrenza della prescrizione all'art. 1, secondo comma, della L. n. 20/1994 - possa dirsi compiutamente conoscibile da parte dell'ente danneggiato (cfr. - *ex pluribus* e per dettaglio di motivazioni - Sez. I^a App. n. 377 del 17.11.2005, n. 348 del 13.10.2004, n. 28 del 30.1.2002 e n. 102 del 3.4.2002; Sez. App. II^a n. 208 del 29.5.2003; Sez. III^a n. 10 del

16.1.2002; Sez. App. Sicilia n. 66 del 22.4.2004; Sez. Lazio n. 422 del 29.3.2007; Sez. Lombardia n. 728 del 12.12.2005, n. 608 del 22.5.2003 e n. 306 del 26.3.2001; Sez. Veneto n. 16 del 7.1.2003; Sez. Trentino A. A. n. 111 del 27.12.2004; Sez. Campania n. 891 del 2.7.2003; Sez. Marche n. 494 del 5.7.2001).

E' pertanto chiaro che, rispetto alla data della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero penale il 31.1.2007, nessuna prescrizione poteva dirsi decorsa per il convenuto MARIN neanche alla data di notificazione, nel mese di febbraio dell'anno 2010, dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Ciò premesso può procedersi ad esame del merito della vertenza, nel quale ambito potrà peraltro valutarsi anche la richiesta del patrocinio del convenuto di sospensione del giudizio in relazione ad una prospettata querela di falso da proporsi avanti al competente Tribunale.

Osserva quindi la Sezione, esaminati gli atti di causa, che la domanda della Procura contabile risulta nel merito indiscutibilmente fondata.

Per quanto riguarda i contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea a finanziamento dei corsi nei quali venivano utilizzate le due imbarcazioni denominate "Pioppo", già "Venturella", e "Mirto", già "Dodi", di proprietà del Consorzio I.M.A. e gestite dalla società Labortek di Trieste (in particolare tali imbarcazioni erano utilizzate in due tipologie di corsi HIO e IMO: i corsi attivati dal Consorzio per la formazione di "Idrografi e Cartografi Marini" e quelli rivolti alla diffusione delle normative e delle procedure in materia di sicurezza della navigazione), non vi è dubbio che la dolosa truffaldina condotta del MARIN, socio occulto e sostanziale coamministratore di fatto della Labortek s.r.l., è causalmente all'origine del danno patrimoniale sopportato dagli enti finanziatori per il difetto di causa conseguito dall'esborso contributivo nella parte in cui sono state esibite, a rendiconto dei costi sostenuti per i corsi HIO e IMO, delle false fatturazioni della Labortek medesima.

Come ha condivisibilmente rilevato la Procura attrice nell'atto di citazione (v. in particolare l'analisi di cui a pagg. 25 e segg.), i comportamenti dolosi e truffaldini del MARIN trovano ampia conferma probatoria nelle indagini svolte dalla Guardia di Finanza anche per conto del Pubblico Ministero penale.

Il difensore del MARIN ha peraltro contestato la tesi della Procura secondo la quale le dichiarazioni rese dagli addetti alle imbarcazioni del Consorzio porterebbero a configurare un ruolo esclusivo del MARIN nella gestione delle imbarcazioni medesime.

Tale assunto, a suo dire, contrasterebbe con le emersioni del dibattimento penale e pertanto ha avanzato richiesta alla Sezione di sospensione del giudizio e di prefissione di un termine entro cui proporre, per le dichiarazioni succitate, querela di falso avanti al competente Tribunale.

Osserva la Sezione che l'istanza non ha alcun fondamento, né giuridico, né fattuale.

Che si ritenga o meno che le dichiarazioni rese dagli addetti alle imbarcazioni del Consorzio portino a configurare l'esclusività del ruolo del MARIN nella gestione delle imbarcazioni del Consorzio, è questione inserita nella normale dialettica processuale, che va eventualmente contestata, con adeguate argomentazioni, in questa stessa sede, senza che possa invece reclamarsi la necessità di proporre querele di falso, peraltro tecnicamente non pertinenti perché, com'è noto, riservate alla diversa ipotesi della falsità di un documento (artt. 221 c.p.c. e 10 R.D. n. 1038/1933).

Peraltro la circostanza - segnalata dalla difesa del MARIN - che anche altri soggetti inseriti nell'organizzazione del Consorzio risulterebbero di fatto coinvolti nella fase operativa delle uscite in mare delle imbarcazioni destinate alla didattica, è da ritenersi assolutamente normale, posto che non è pensabile che sempre e soltanto il MARIN si trovasse sul posto a disporre materialmente l'uscita in mare delle imbarcazioni in questione.

Ma la circostanza è altresì irrilevante.

Ciò che conta infatti, ai fini del presente giudizio, non è affatto la gestione materiale

della fase operativa delle uscite in mare delle imbarcazioni in questione, ma la fase contabile della fatturazione al Consorzio I.M.A. di tali uscite da parte della s.r.l. Labortek, società incaricata della gestione delle imbarcazioni.

E' in tale fase che, per quanto si desume dalle indagini, si esplicavano le attività truffaldine del MARIN, Direttore del Consorzio, ma socio occulto della società Labortek, il quale presumibilmente suggeriva o comunque sicuramente consentiva alla società medesima le false fatturazioni, totali o eccedenti le prestazioni effettivamente rese, di cui si discute.

Peraltro, a concludere che il MARIN, Direttore dell'I.M.A., era all'epoca dei fatti in discussione anche socio occulto e coamministratore (o persino principale amministratore) della Labortek s.r.l. e che nelle fatture emesse da tale società a carico dell'I.M.A. ed afferenti la gestione delle imbarcazioni del Consorzio, erano esposte prestazioni inesistenti o maggiori di quelle effettivamente poste in essere, è giunto anche il Tribunale penale di Trieste, che nella sentenza di condanna n. 1015 del 9 luglio 2009 (doc. 1 nota dep. 4 Proc.), ha rilevato, indicando gli specifici elementi di prova emersi in tal senso nell'istruttoria penale, quanto segue.

“L'imputato ha esercitato un ruolo preminente all'interno della Labortek, della quale era il vero *dominus* e gestore; viceversa, molti testi hanno descritto il ruolo concretamente giocato da Giuseppe Bruno (che era l'amministratore di diritto della Labortek) in termini assai diversi, riducendosi questi al ruolo di mera controfigura del MARIN” (pag. 15 sent.).

“Si deve dunque concludere che MARIN, per l'appunto amministratore di fatto della Labortek, valendosi della complicità del Bruno, favorito da una costante promiscuità gestionale e della stessa forza lavoro, con varie condotte truffaldine (duplicazione di fatture, addebito di costi inesistenti e di prestazione mai effettuate) e artifici contabili, se ne è costantemente servito per drenare al Consorzio cospicue risorse finanziarie a proprio esclusivo e personale vantaggio” (pag. 18 sent.).

Va pertanto dichiarata la responsabilità del convenuto MARIN Pietro per il danno patrimoniale sopportato dagli enti finanziatori in conseguenza delle false fatturazioni Labortek portate a rendicontazione delle contribuzioni erogate all'I.M.A.

Esaminati gli atti, va sostanzialmente accolta la quantificazione del danno esposta dalla Procura contabile ed articolata nei seguenti termini:

- nell'anno 1998 complessivi € 44.415,30 erogati dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (€ 10.329,14) e dalla Commissione Europea (Direzione Generale VII[^] Trasporti);
- nell'anno 1999 complessivi € 158.559,49, dei quali € 102.335,93 erogati dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Commissione Europea (Direzione Generale VII[^] Trasporti) ed € 56.223,56 erogati dalla Commissione Europea (ex Direzione Generale IB);
- nell'anno 2000 complessivi € 205.439,17, dei quali € 149.215,61 erogati dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed € 56.223,56 erogati dalla Commissione Europea (ex Direzione Generale IB);
- nell'anno 2001 complessivi € 244.739,60, dei quali € 113.491,07 erogati dal Ministero degli Affari Esteri, € 131.248,53 erogati dalla Commissione Europea (Direzione Generale Ufficio europeo per gli aiuti allo sviluppo);
- nell'anno 2002 complessivi € 111.152,95, dei quali € 2.840,20 erogati dal Ministero degli Affari Esteri ed € 108.312,75 erogati dalla Commissione Europea (Direzione Generale Ufficio europeo per gli aiuti allo sviluppo).

Per tale quantificazione va solo rilevato che le indebite erogazioni riferite, con importo complessivo, a due enti finanziatori, vanno suddivise con attribuzione ai singoli enti dell'importo di rispettiva competenza.

La Sezione osserva quindi che l'esame della documentazione contabile dell'I.M.A., invero alquanto confusa (un disordine gestionale che lo stesso Giudice penale ha riscontrato; cfr. pag. 21 sent. cit.), non consente di addivenire ad una precisa quantificazione

degli importi di spettanza dei singoli enti finanziatori.

Ritiene pertanto di ripartire in via equitativa l'importo del finanziamento indebito e quindi del danno, nei casi in cui risulta accorpato come sopportato da due enti, nella misura del 50% ciascuno, percentuale che peraltro si avvicina tendenzialmente al dato della misura percentuale con cui gli enti in questione hanno finanziato negli anni la specifica tipologia di corso IHO o IMO.

Pertanto i finanziamenti indebiti - e quindi i danni patrimoniali sopportati dai singoli enti - vanno così definitivamente quantificati:

- per l'anno 1998 complessivi finanziamenti indebiti per € 44.415,30, dei quali € 10.329,14 a carico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, € 17.043,08 dal Ministero degli Affari Esteri ed € 17.043,08 della (ora divenuta) Unione Europea (44.415,30 - 10.329,14 = € 34.086,16 ripartiti al 50% tra Ministero ed Unione Europea);

- per l'anno 1999 complessivi € 158.559,49, dei quali € 56.223,56 a carico della Unione Europea, € 51.167,96 del Ministero degli Affari Esteri ed € 51.167,96 ancora dell'Unione Europea (158.559,49 - 56.223,56 = € 102.335,93 ripartiti al 50% tra Ministero degli Affari Esteri e Unione Europea);

- per l'anno 2000 complessivi € 205.439,17, dei quali € 56.223,56 a carico della Unione Europea, € 74.607,80 del Ministero degli Affari Esteri ed € 74.607,80 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (205.439,17 - 56.223,56 = 149.215,61 ripartiti al 50% tra Ministero degli Affari Esteri e Regione);

- per l'anno 2001 complessivi € 244.739,60 dei quali € 113.491,07 a carico del Ministero degli Affari Esteri ed € 131.248,53 a carico della Unione Europea.

- per l'anno 2002 complessivi € 111.152,95, dei quali € 2.840,20 a carico del Ministero degli Affari Esteri ed € 108.312,75 a carico della Unione Europea.

Può procedersi ora all'esame dell'ulteriore domanda risarcitoria portata a giudizio dalla Procura contabile.

La Procura ha dedotto una questione riguardante la rendicontazione del Consorzio I.M.A. all'Unione Europea, di spese asseritamente sostenute per un'iniziativa progettuale riguardante la produzione di un ipertesto sulla manipolazione delle sostanze pericolose nei porti da rendere disponibile in rete Internet (progetto MEDA 15-18 di cui a contratto tra I.M.A. e Unione Europea MED/B7/4100/97/0415/7 dd. 14 giugno 2001; c.d. "Modulo Ipertestuale").

Ha affermato l'attrice che tale rendicontazione espone, per un complessivo importo di € 147.760,83, costi in realtà non sostenuti ovvero sostenuti per altra finalità del Consorzio.

Ha così evidenziato una rendicontazione all'Unione Europea di spese, pari ad € 75.572,58, asseritamente riferite a canoni per il collegamento alla rete Internet ed al costo del personale impegnato nella produzione dell'ipertesto, che ha affermato essere del tutto estranee all'attività del progetto (in quanto l'inserimento in rete Internet non è mai stato realizzato), nonché un'altra rendicontazione di spesa, pari ad € 72.188,25 ed asseritamente riferita a prestazioni di consulenza per il progetto *de quo* dello Studio Buffa di Verona, in relazione alla quale ha rilevato che "il Consorzio non è stato in grado di esibire i relativi documenti giustificativi di spesa".

A tale proposito – ha soggiunto l'attrice - i Sigg. Lorenzo Cimador e Michele Zanini, sentiti ex art. 351 c.p.p., dichiaravano che tale attività progettuale non era mai stata posta in essere dall'ente e quindi, nell'ambito del progetto, "non vi potevano essere coadiuvazioni e/o collaborazioni da parte dello Studio Buffa di Verona".

Quindi l'attrice ha dedotto che il Consorzio I.M.A., a fronte di erogazioni percepite dall'Unione Europea, per il progetto *de quo*, pari ad € 621.985,00, risulta aver indebitamente percepito la parte di finanziamento pari agli € 147.760,83 (€ 75.572,58 + € 72.188,25) corrispondenti a tali rendicontazioni.

La difesa del convenuto non ha negato tali rendicontazioni e la possibile non ineranza dell'incarico allo Studio Buffa al progetto *de quo* (trattasi quindi di "fatti non specificamente

contestati dalla parte costituita” di cui può tenersi conto ai fini della decisione ai sensi dell’art. 115 c.p.c.), ma ha tuttavia osservato in primo luogo che non è vero che l’attività progettuale relativa al progetto MEDA 15-18 non è stata realizzata dal Consorzio I.M.A., ma che invece è stata in parte attuata (dal che – ha soggiunto – dovrebbe derivare una reiezione quanto meno parziale della domanda attorea) ed in secondo luogo che era prassi consolidata del Consorzio che gli oneri sostenuti venissero “spalmati” sui costi dei vari corsi, a prescindere dalla diretta inerenza ai relativi progetti; tale prassi – ha osservato - si può certamente censurare, ma era necessitata dalla pochezza del contributo che gli enti consorziati facevano annualmente confluire all’I.M.A., per cui non era pensabile che si potesse far fronte ai costi di funzionamento del Consorzio senza che questi, in qualche modo, venissero scaricati sui finanziamenti percepiti.

Osserva la Sezione che le deduzioni della difesa del convenuto non possono essere accolte.

Non è manifestamente ammissibile che sia stata portata a rendicontazione una spesa mai sostenuta, come quella inerente un sito Internet indiscutibilmente mai realizzato (ancorché l’attuazione di altre parti del progetto fosse stata eventualmente avviata), né che si siano “spalmate” confusamente le spese, variamente sostenute dal Consorzio per il suo funzionamento, nella rendicontazione dei contributi ricevuti per corsi didattici rispetto ai quali tali spese non avevano alcun inerenza.

Ma deve anche rilevarsi, ad escludere in ogni caso qualsiasi riduzione del risarcimento dovuto per il danno in questione, che non può ritenersi che il progetto MEDA 15-18 sia stato in realtà realizzato dall’I.M.A., posto che, nella parte dello stesso che la difesa del convenuto assume realizzata dal personale dell’I.M.A., era assente l’imprescindibile obiettivo che muoveva la contribuzione dell’Unione Europea.

Infatti il contratto stipulato con l’Unione il 14 giugno 2001 prevedeva come essenziale finalità del progetto che i contenuti dei corsi, oltre che raccolti in CD-ROM, fossero posti a

disposizione di un numero elevato di potenziali utilizzatori tramite la creazione di un sito Web a ciò dedicato (v. punto 3 “La Realizzazione” in docc. 251 e 251 *bis* allegati alla relazione d’indagine della Guardia di Finanza, doc. 40 all. Proc.).

La circostanza, quindi, che la creazione del sito Web e la conseguente immissione in rete Internet dei dati ipertestuali che si affermano inseriti in CD-ROM, non sia stata mai realizzata, rende praticamente non eseguito il progetto finanziato e quindi totalmente indebita l’erogazione del finanziamento comunitario.

Si osserva ancora che il danno in questione è stato dalla Procura attrice condivisibilmente posto causalmente a carico del convenuto.

I complessivi elementi di prova raccolti nelle indagini fanno infatti emergere il ruolo assolutamente dominante del medesimo nella gestione della contribuzione e della rendicontazione alla Comunità Europea (tra l’altro era il MARIN che sottoscriveva il contratto con la Commissione Europea; cfr. cit. docc. 251 e 251 *bis*).

Si rileva inoltre che è proprio in relazione alla contribuzione erogata per il progetto MEDA 15-18 o MED/B7/4100/97/0415/7 che, con la già menzionata sentenza n. 1015 del 2009, il MARIN è stato condannato in primo grado, dal Tribunale penale di Trieste, per il reato cui all’art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di contribuzioni pubbliche).

La condanna è ancorata al capo d’imputazione 2, per il quale testualmente il MARIN “induceva in errore la Commissione Europea, che difatti giungeva a sottoscrivere un contratto fra l’ente stesso e la Comunità Europea in data 14 giugno 2001 in virtù del quale al Consorzio I.M.A. veniva erogato un finanziamento pari ad € 621.985 (comprensive anche dei costi per la realizzazione del c.d. Modulo iper-testuale), in tal modo inducendo in errore la C.E. con pari vantaggio personale, posto che da un lato detta parte del progetto non venivano mai realizzata e dall’altro venivano presentate rendicontazioni false per € 147.760 (€ 75.572 per presunte spese di collegamento Internet ed € 72.188 per inesistenti

consulenze contabili apparentemente in favore dello studio Buffa di Verona)”.

Nella decisione il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha rilevato che “il progetto non è stato mai realizzato dall’I.M.O. - I.M.A. Al più il Consorzio si è servito di un lavoro che un suo dipendente aveva già realizzato per conto proprio, nell’ambito di un progetto del tutto diverso, a lui commissionato da altro soggetto. Dunque, l’inserimento della richiesta di finanziamento, indubbiamente integra una condotta di artificio e raggirio, finalizzata a conseguire – indebitamente – il finanziamento richiesto all’Unione Europea” (pag. 25 sent.).

Ciò premesso va dichiarato che il convenuto MARIN Pietro deve rispondere risarcitoriamente nei confronti dell’Unione Europea anche per il danno in argomento, da quantificarsi nel complessivo importo di € 147.760,83.

Per quanto riguarda la subordinata richiesta del patrocinio del MARIN di estensione della responsabilità addebitatagli in citazione al Presidente, agli Amministratori ed ai Revisori del Consorzio I.M.A, va osservato che la Procura attrice ha escluso che nelle specifiche contribuzioni oggetto del presente giudizio possa ravvisarsi una concorrente responsabilità di altri soggetti operanti nel Consorzio e che tale conclusione, confortata dagli esiti dell’istruttoria penale, va condivisa, atteso che in tali contribuzioni appare determinante la callida attività fraudolenta del convenuto, che occultava agli organi dell’I.M.A., escludendone quanto meno la colpa grave, gli illeciti perpetrati

Rileva inoltre la Sezione che nell’ambito di un domanda risarcitoria avanzata nell’interesse degli enti terzi finanziatori, non è consentito che il MARIN possa giovare, a riduzione della propria responsabilità per il risarcimento dovuto a tali enti, della circostanza – per dirla in altri termini - che il proprio comportamento truffaldino sia stato eventualmente agevolato dal carente controllo sul suo operato da parte di altri soggetti del Consorzio.

Infine è persino superfluo aggiungere – in relazione ad un’ulteriore subordinata richiesta della difesa del convenuto - che nel contesto dei dolosi illeciti in contestazione, non

può applicarsi al MARIN alcuna riduzione dell'addebito.

Per il complesso degli esaminati addebiti il convenuto va quindi condannato a risarcire a titolo di responsabilità amministrativa il Ministero degli Affari Esteri, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Unione Europea della complessiva somma di € 764.306,51.

Tale somma è da suddividersi tra gli enti nei seguenti termini:

- € 420.220,10 in favore dell'Unione Europea (€ 17043,08 + € 56.223,56 + € 51.167,96 + € 56.223,56 + € 131.248,53 + € 108.31275);

- € 259.150,11 in favore del Ministero degli Affari Esteri (€ 17.043,08 + € 51.167,96 + € 74.607,80 + € 113.491,07 + € 2.840,20);

- € 84.936,30 in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (€ 10.329,14 + € 74.607,80).

Il danno erariale è un debito di valore, da attualizzarsi mediante rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T.; pertanto il convenuto è tenuto a corrispondere agli enti danneggiati le sopraindicate somme rivalutate.

Tale rivalutazione è da calcolarsi – non essendo stata provata in giudizio la data precisa in cui i singoli finanziamenti sono pervenuti al Consorzio - a decorrere dal 31 dicembre di ogni singola annualità sino alla data della presente sentenza (es: per l'anno 1998 la rivalutazione monetaria degli € 10.329,14 corrisposti in quella annualità dalla Regione Friuli Venezia Giulia va computata a decorrere dal 31.12.1998).

Inoltre, pur esclusa - in ragione di tale attualizzazione - ogni decorrenza di interessi anteriormente alla sentenza, il convenuto è tenuto altresì a corrispondere agli enti finanziatori gli interessi legali sull'importo finale derivante dalla rivalutazione a far data dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia,

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,

C O N D A N N A

il Sig. **MARIN Pietro**, per la causale in narrativa, al pagamento in favore dell'Unione Europea, del Ministero degli Affari Esteri e della Regione Friuli Venezia Giulia, della complessiva somma di € 764.306,51, da ripartirsi tra tali enti come segue: € 420.220,10 in favore dell'Unione Europea, € 259.150,11 in favore del Ministero degli Affari Esteri ed € 84.936,30 in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Lo condanna inoltre a corrispondere a tali enti la rivalutazione monetaria sull'importo così dovuto a far data dal 31 dicembre di ogni annualità nella quale sono stati corrisposti gli indebiti finanziamenti sino alla data della presente sentenza.

Lo condanna altresì a corrispondere agli enti suddetti gli interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Condanna inoltre il MARIN al pagamento delle spese di giudizio che, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, liquida in € 886,65 (euro ottocentottantasei/65).

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del giorno 23 settembre 2010.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Paolo SIMEON

f.to Enrico MAROTTA

Depositata in Segreteria il _19.10.2010_____.

p.IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

il Funzionario Addetto

f.to Dott. Anna De Angelis